



CONVENZIONE

PROGETTO

“VitaDipendenti”

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via della Vite, 13 – 00187 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

L'Istituto Tecnico Economico di Stato “R. Valturio” di Rimini - con sede in Via G. Deledda, 4 – (C.F. 82009090406) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Gabrielli (di seguito denominato Ente affidatario)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture, della cui attività di avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati;


VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e s.m.e i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

Il Dirigente Scolastico Rappresentante
Prof. VALERIA GABRIELLI



VISTO il D.P.C.M. 29 ottobre 2009 recante l'istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 - Fog. n.62;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la Famiglia, Droga e Servizio Civile, Sen. Carlo Giovanardi, del 31 dicembre 2009 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga", registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2010 Reg. n. 2, Fog. n. 325;

VISTO il D.P.C.M. in data 15 gennaio 2010 di conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche Antidroga dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 al Dott. Giovanni Serpelloni registrato alla Corte dei conti in data 04/02/2010 Reg. n. 1, Fog. n. 296;

VISTO il D.P.C.M. del 17 dicembre 2009 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010;

Premesso

che la direttiva per l'azione amministrativa e gestione del Dipartimento per le Politiche Antidroga per l'anno 2010 prevede tra gli obiettivi strategici anche quello di incrementare programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi e le organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete e attività di reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

che come evidenziato da numerosi osservatori scientifici nazionali ed internazionali, in questi ultimi anni si è assistito ad un continuo aumento dell'uso di sostanze stupefacenti nella nostra società, e ad una conseguente "normalizzazione", quando non banalizzazione, del problema della tossicodipendenza. Tali fenomeni sono anche frutto di una deriva culturale che ha portato a considerare la droga un semplice bene di consumo, svuotandola così dei fattori di rischio ad essa connessi, siano essi per l'individuo che per la società. La sempre più facile reperibilità delle sostanze, conseguente all'aumento dell'offerta delle stesse, e la tendenza esistente in molti paesi europei a convivere sempre più normalmente con il problema, ha portato i consumatori a definirsi semplici assuntori occasionali, capaci di gestire le sostanze, senza essere in grado né di riconoscersi quali tossicodipendenti, né di riconoscere i rischi connessi all'uso;

che pertanto si rende indispensabile un'azione di prevenzione e di tempestivo intervento sui giovani, da attuarsi attraverso il canale scolastico e con modalità atte a coinvolgere sia gli studenti che i loro insegnanti ed a facilitare un successivo dialogo nelle famiglie;

che il Dipartimento per le Politiche Antidroga intende promuovere e realizzare il Progetto "VitaDipendenti - progetto di comunicazione e prevenzione del disagio giovanile rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie su tutto il territorio nazionale" per diffondere tra i giovani stili di vita sani e prevenire comportamenti a rischio;

che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha già realizzato in accordo con l'Ufficio scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Regione che assiste da anni al fenomeno giovanile nelle discoteche, che a sua volta ha individuato l'Istituto Tecnico Economico di Stato "Valturio" di Rimini quale promotore di una serie di iniziative che ben coinvolgono tramite un network che comprende 30 scuole secondarie di tutta Italia ed indirizzate a circa quindicimila studenti e loro insegnanti;

Il Dirigente Scolastico Rappresentante
Prof. VALERIA GABRIELLI

che in particolare l'Istituto Tecnico Economico di Stato "Valturio" di Rimini da anni intrattiene con la Comunità San Patrignano di Rimini un progetto congiunto di azioni di prevenzione per il contrasto al disagio giovanile che non si esaurisce nel mero contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, bensì a rendere liberi dalla droga e dipendenti dalla vita;

che pertanto l'Istituto Tecnico Economico di Stato "R. Valturio" di Rimini è stato individuato quale Ente affidatario per la realizzazione del sopracitato progetto "Vita Dipendenti - Progetto di comunicazione e prevenzione del disagio giovanile rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie su tutto il territorio nazionale" (in allegato come parte integrante della presente Convenzione);

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga (Ente committente) incarica l'Istituto Tecnico Economico di Stato "R. Valturio" di Rimini - (Ente affidatario) di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Efficacia - Durata - Proroga - Estensione

1. La Convenzione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'Ente affidatario da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l'Ente affidatario, inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto della presente Convenzione, dando formale comunicazione di "avvio attività".
3. L'Ente affidatario comunicherà all'inizio dell'attività al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2003 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico del Progetto (uno o più) relativo alla presente Convenzione.
4. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di "avvio attività" di cui sopra inviata dall'Ente affidatario al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all'Ente affidatario dell'avvenuta registrazione dell'approvazione della Convenzione da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.



5. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" costituirà motivo di invalidazione ed annullamento della presente Convenzione.
6. La Convenzione prevede il finanziamento di dodici mesi di attività, salvo proroghe, che non potranno superare i sei mesi e comunque non oltre il 31 agosto 2012, la concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
7. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'Ente affidatario entro 30 giorni dal termine del progetto.
8. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente affidatario/ e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.
10. La Convenzione prevede alla conclusione delle attività una possibile estensione della stessa e rifinanziamento sulla base della valutazione positiva del Dipartimento Politiche Antidroga dei risultati raggiunti e previa verifica di esistenza di disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui alla presente Convenzione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante della presente Convenzione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati e verranno affidate alla Sig.ra Patricia Stacchio – DSGA dell'ITCS "R. Valturio" responsabile operativo del progetto per l'Ente affidatario.
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'Ente affidatario ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.
3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga tra i rappresentanti degli Enti coinvolti nel progetto e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. VALERIA GABRIELLI



4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l'Ente affidatario intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L'Ente affidatario consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.
7. L'Ente affidatario garantirà la partecipazione e la presenza di un proprio rappresentante all'interno del gruppo di coordinamento del network nazionale di ricerca sulle dipendenze presso il Dipartimento Politiche Antidroga, che verrà convocato dal Capo Dipartimento e all'interno del quale verranno anche affrontate valutazioni in progress delle attività svolte.
8. L'Ente affidatario garantirà la presenza ad un eventuale workshop annuale organizzato dal Dipartimento per la presentazione dei risultati in sede scientifica.

Art. 4

Oneri finanziari

L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga" - cap. 786 - per una somma onnicomprensiva pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro).

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento onnicomprensivo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:
 - a. un importo pari al 60% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 comma 2;
 - b. un importo pari al 40% del finanziamento verrà erogato dopo sei mesi dall'inizio delle attività e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria che



dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento inviata dall'Ente affidatario;

2. Il finanziamento è concesso all'Ente affidatario al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'Ente committente.
5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente affidatario e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul c/c bancario aperto presso B.C.C. VALMARECCHIA Rimini Filiale di Via Flaminia n. 161 Rimini (RN) - IBAN IT80X0899524203016000009063 - intestato all'Istituto "Valturio" di Rimini. Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Via della Vite, 13 - 00187 Roma.
6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema della presente Convenzione che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente affidatario e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente affidatario entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre dalla data di avvio delle attività trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress

te

Il Dirigente Scolastico Seggente
Prof. VALERIA GABRIELLI



(stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione della presente Convenzione.


2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento.
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nella presente Convenzione potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'Ente affidatario e firmatario della presente Convenzione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Ente affidatario all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro sessanta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Ente affidatario trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione della presente Convenzione e recupero delle somme erogate.


Art. 7

Norme regolatrici della Convenzione

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'ente affidatario, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Ente affidatario di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dalla presente Convenzione. E' escluso all'Ente affidatario l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del

Il Dirigente Sebastiano Reggente
Prof. VALERIA GABRIELLI

 7



progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'ente affidatario, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l'Ente affidatario in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.

3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.

Art. 8


Esiti del Progetto e pubblicazioni

1. L'Ente affidatario dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare, in collaborazione con l'Ente Executive indicato nel progetto, un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2010. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, e si prevede la formulazione del giudizio di idoneità del suddetto rapporto da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.
3. Gli elaborati di cui alla presente Convenzione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'Ente affidatario potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga.

Art. 9

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via



internet in qualsiasi forma da parte dell'ente affidatario. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.

Art. 10

Responsabilità

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Ente affidatario.
2. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. Le Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 11

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente affidatario le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione alla presente Convenzione, con rinuncia da parte dell'ente affidatario ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'ente affidatario, verrà applicata una penale corrispondente all'1% del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, detraendo tali eventuali importi dalle somme previste per il finanziamento del progetto, salvo l'esistenza di regolari proroghe.
3. La presente Convenzione si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata presentazione o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dalla presente Convenzione e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente affidatario a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad



una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere la presente Convenzione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.

4. L'ente affidatario non sarà ritenuto responsabile, neppure in via solidale, per eventuali inadempimenti, ritardi, omissioni o condotte imputabili al soggetto Executive tali da dare avvio alla procedura di rescissione. Anche eventuali penali per fatti imputabili al soggetto Executive non potranno essere poste a carico dell'Ente affidatario.
5. Nel caso in cui il progetto diventi oggettivamente irrealizzabile, per le ragioni di cui al comma 4, è prevista la facoltà dell'Ente affidatario di dare formale e tempestiva comunicazione al Dipartimento e valutare consensualmente la risoluzione della Convenzione; in tale ipotesi si provvederà alla restituzione del finanziamento residuo, fatte salve le spese già sostenute e liquidate e giustificate da azioni ed attività fino a quel momento eseguite e potrà essere applicata una penale a carico dell'Ente executive.

Art. 12

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente Convenzione, il foro competente è quello di Roma.

La presente Convenzione è formata da n. 12 articoli e n. 10 pagine.

La presente Convenzione e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Il Capo del Dipartimento
Dott. Giovanni Serbelloni

Istituto Tecnico Economico di Stato "R. Valturio" di Rimini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria Gabrielli

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. VALERIA GABRIELLI